

GRUPPO ACAM - LA SPEZIA
SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41 D. LGS. 81/08 s.m.i.)

AFFIDAMENTO ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA
A MEDICO COMPETENTE
INCARICO BIENNALE (2016 ÷ 2017)

CAPITOLATO TECNICO

 **SOMMARIO**

VOCI		Pag.
1.	SCOPI E OBIETTIVI AZIENDALI	3
2.	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	3
3.	AMMONTARE DELL'APPALTO	4
4.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI/NORMATIVI/PROCEDURALI	4
5.	REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE	4
6.	MODALITA' SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	5
7.	LOGISTICA DEL SERVIZIO	7
8.	SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	7
9.	LAVORATORI DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA	7
10.	DURATA INCARICO E LUOGO SVOLGIMENTO SERVIZIO	8
11.	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	8
12.	MODALITA' DI OFFERTA E CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
13.	PAGAMENTI	9
14.	PENALI	9
15.	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	9
16.	SPESE	9
17.	ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	9
18.	FORO COMPETENTE	9
19.	ONERI DI SICUREZZA	9
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
21.	RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
22.	NORME GENERALI	10

1. SCOPI E OBIETTIVI AZIENDALI

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Lo scopo primario della sorveglianza medica dei lavoratori è la valutazione dello stato generale di salute confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere, sotto il profilo sanitario, sull'idoneità alla mansione specifica.

Il legislatore all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di nominare un Medico Competente che dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, consistente nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alle mansioni assegnategli, effettuata attraverso accertamenti sanitari "preventivi", "periodici", straordinari e/o su richiesta del lavoratore stesso.

L'obiettivo aziendale è quello di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le mansioni, adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate al lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi; destinare e mantenere i lavoratori in mansioni consone alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche.

Trattandosi delle società del Acam Spa, Acam Ambiente SpA, Acam Acque SpA, Acam Gas SpA, Acam Clienti SpA, Integra Srl, Centrogas Energia SpA, la nomina del Medico Competente dovrà essere espletata da ogni Datore di Lavoro delle suddette.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il professionista dovrà svolgere attività di sorveglianza sanitaria, consulenza, prestazioni e attività in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e quant'altro previsto dalla norma cogente (art.25, D. LGS . 81 / 2008 e s. m. i.) o da ulteriori disposizioni di legge in materia, presenti o future (vd. di seguito), in collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione (rif. art. 25 D. Lgs. 81/08 s.m.i.).

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto a misura a base d'appalto per il biennio 2016-2017 è pari € 153.000,00 IVA esclusa, per l'espletamento del servizio di medico competente con annessa sorveglianza sanitaria.

L'importo a base d'appalto per singolo dipendente è pari a 90,00 € IVA esclusa ed è comprensivo di ogni eventuale spesa per lo svolgimento di tutte le attività specificate nel successivo art. 6 e nell'allegato 1.

Sono escluse le visite specialistiche di cui all'art. 6 quinto capoverso.

I dipendenti mediamente presenti sono previsti in 850 unità, numero indicativo e non vincolante per la stazione appaltante

L'importo unitario sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI/LEGISLATIVI/PROCEDURALI

Il Servizio dovrà essere svolto in ottemperanza alla cogente normativa in materia ed in particolare nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- › Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i.,
- › Procedura aziendale: PSIC002 "Sorveglianza sanitaria", e relativi allegati,
- › Procedura aziendale: PSIC020 "Eventi incidentali e malattie professionali", e relativi allegati.

5. REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il professionista dovrà possedere i requisiti professionali rispondenti a quelli che la normativa vigente stabilisce per il Medico Competente (rif. art. 38 D. Lgs. 81/08 s.m.i.).

Il professionista dovrà quindi possedere i seguenti requisiti minimi:

- a. essere iscritto nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute (l'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente),
- b. possedere cittadinanza italiana o comunitaria,
- c. godere dei diritti civili e politici,
- d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
- e. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali,
- f. essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per assumere le funzioni di "medico competente":
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica,
 - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro,
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
- g. aver svolto almeno per un quinquennio (servizi analoghi per enti pubblici o privati (rif. curriculum professionale).

Il professionista è tenuto a comunicare alle Direzioni aziendali eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti previsti per legge.

6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico dovrà essere svolto in osservanza di quanto disposto dal legislatore in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il professionista dovrà mettere a disposizione il proprio studio medico, in Comune della Spezia, ove effettuerà gli accertamenti sanitari di sua competenza e conserverà la documentazione sanitaria, comprese le cartelle sanitarie e di rischio, secondo quanto previsto dalla cogente normativa.

Il medico competente dovrà garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, in modo tale da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, anche in considerazione delle esigenze organizzative aziendali.

In particolare il Medico Competente dovrà:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro,
- collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale,
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati,
- istituire e mantenere aggiornata la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, informando ogni lavoratore dei risultati,
- organizzare i controlli sanitari previsti dal protocollo stabilito dal Medico competente (visite specialistiche, esami clinici, biologici, accertamenti di assenza di tossicodipendenza, di assunzione di bevande alcoliche-superalcoliche e indagini diagnostiche mirate al rischio), che saranno eseguiti da specialisti o strutture esterne scelte dal Datore di lavoro, che ne sosterrà i relativi oneri,
- indicare i criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva,

- istituire il registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici,
- consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale,
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni riguardo la conservazione della medesima,
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o ad una cadenza diversa che potrà essere definita in base alla valutazione dei rischi approvata dal Datore di Lavoro (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi),
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- effettuare tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa :
 - a) visita medica preventiva,
 - b) visita medica periodica,
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore,
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione,
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa.
- esprimere i giudizi relativi alla mansione specifica sulla base delle risultanze delle visite mediche, fornendone copia al lavoratore, al datore di lavoro e a RSPP,
- comunicare per iscritto al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
- partecipare alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/08 e alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione organizzate da SPEP,
- identificare le necessità aziendali in materia di profilassi, pianificando ed organizzando i protocolli vaccinali,
- collaborare con il Servizio prevenzione e protezione aziendale (SPEP) all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori anche attraverso l'effettuazione di corsi o aggiornamenti di pronto soccorso fornendo altresì dispense e materiale didattico da distribuire ai partecipanti;

- trasmettere esclusivamente in via telematica, le informazioni relativamente all'anno precedente, elaborate evidenziando le differenze di genere, relativamente ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.).

7. LOGISTICA DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà provvedere ad attivare nel territorio del Comune della Spezia almeno uno studio medico, con oneri a carico del medesimo, per il disbrigo di tutte le pratiche relative al presente appalto. La calendarizzazione delle visite e la convocazione dei dipendenti, saranno effettuate dal Datore di Lavoro, tenendo conto degli impegni di lavoro segnalati dal dipendente o dal responsabile del servizio, nonché delle assenze dal servizio già programmate (congedo ordinario o straordinario oppure partecipare a corsi formativi, ecc.).

Le visite mediche si svolgeranno con inizio alle ore 8.00 dei giorni feriali, con disponibilità, su richiesta di Acam, di anticipare o posticipare l'orario per esigenze motivate.

8. SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Nell'ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione temporanea del medico competente, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dal presente capitolato, è necessaria un'espressa accettazione da parte dell'Acam.

9. LAVORATORI DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA SANITARIA

L'attività sanitaria riguarderà il personale di Acam Spa, Acam Ambiente SpA, Acam Acque SpA, Acam Gas SpA, Acam Clienti SpA, Integra Srl, Centrogas Energia SpA. Complessivamente i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria nel corso del biennio sono circa n. 550 operai e circa n. 300 impiegati : il numero è da considerarsi indicativo e non vincolante per i suddetti committenti.

Saranno ricomprese nel presente appalto variazioni del numero di lavoratori entro il 30% in aumento o in diminuzione senza modifica dell'importo unitario contrattuale. Variazioni maggiori saranno opportunamente ricontrattate.

Gli accertamenti da eseguire dovranno seguire il protocollo sanitario che l'aggiudicatario sottoporrà all'autorizzazione di Acam: nell'Allegato 1 si riportano le attività svolte nel corso del 2014 per singola Società.

Gli esami clinici dovranno essere effettuati presso ambulatori che l'aggiudicatario individuerà nel Comune della Spezia, o di proprietà o con i quali l'aggiudicatario dovrà stipulare apposite convenzioni per tutta la durata dell'appalto. Tali convenzioni dovranno essere dichiarate prima della firma del contratto.

Tali ambulatori devono, comunque, essere idonei e conformi secondo le disposizioni vigenti in materia.

Al medico competente spetterà comunque il compito di garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, tale, da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria.

I costi relativi allo studio medico, agli ambulatori, all'attrezzatura medica, all'attrezzatura tecnica ed al materiale di consumo saranno a carico dell'aggiudicatario, con esclusione delle visite specialistiche di cui al punto 6 quinto capoverso.

10. DURATA INCARICO

Il professionista dovrà garantire alle suddette Società lo svolgimento dei servizi richiesti per il periodo di anni 2 (due).

11. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I professionisti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione ed offerta in carta semplice precisando :

- Dati anagrafici , fiscali, residenza, recapiti telefonici, e. mail , fax,
- Possesso della cittadinanza italiana o comunitaria,
- Titolo di studio (specificare tipo, anno conseguimento, istituto rilasciante),
- Godimento dei diritti civili
- Possesso dei titoli richiesti dalla normativa in materia per l'espletamento dell'incarico di medico del lavoro,
- Iscrizione all'Albo professionale (numero e data di iscrizione),
- Iscrizione all'Albo dei medici competenti (numero e data di iscrizione),
- Autocertificazione attestante di non essere nelle situazioni di cui ai precedenti paragrafi" requisiti " e " cause di esclusione",
- Curriculum professionale in cui siano espressamente indicati gli incarichi analoghi regolarmente svolti (il professionista dovrà specificare il datore di lavoro, il periodi di attività svolte e l'incarico rivestito),
- Possesso delle attrezzature mediche e tecniche necessarie all'espletamento dei compiti da svolgere.
- Offerta economica relativa agli oneri professionali richiesti.

12. MODALITA' DI OFFERTA E CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I professionisti offerenti dovranno indicare un ribasso percentuale sull'importo unitario a base di gara per singolo dipendente in forza alle suddette Società.

Alla fine di ogni mese, Acam comunicherà al medico competente il numero di dipendenti in forze per singola Società, per permetterne la fatturazione mensile.

13. PAGAMENTI

La fatturazione avrà cadenza mensile con pagamento a 60 ggdf, suddivisa per le singole società. Le fatture dovranno essere convalidate, previa verifica delle avvenute prestazioni contrattuali, da parte del Servizio prevenzione e protezione.

14. PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle attività programmate, come prescritte nel presente elaborato, è stabilita una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo totale contrattuale.

Per ogni e qualsiasi inadempienza riscontrata in merito agli adempimenti riportati al precedente art.6 è applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da €100,00 e €500,00 e i relativi importi saranno detratti sulla prima liquidazione utile successiva all'applicazione della penale.

15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

16. SPESE

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al contratto in oggetto.

17. ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni, il Medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

Copia della presente polizza va prodotta all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Il Medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

18. FORO COMPETENTE

In caso di controversia la competenza è del Foro della Spezia.

19. ONERI DI SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza, in quanto pari a zero.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONSULENZA

Quando per negligenza da parte del contraente o per contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali, venga compromesso lo scopo dell'incarico, Acam procederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente.

21. RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

L'aggiudicatario s'impegnerà ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i. e quindi dovrà:

- fornire il consenso al trattamento dei dati personali all'esclusiva esigenza di stipula del contratto,
- garantire che le attività di cui al presente incarico saranno condotte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda, quando previste, le comunicazioni/notificazioni, esonerando i datori di lavoro da ogni responsabilità derivante dall' eventuale mancanza del presupposto di legge.

In caso d'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dei datori di lavoro al risarcimento del danno, gli stessi avranno facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell' art. 1456 del c.c.

22. NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.